La Cassazione sulle caratteristiche e contenuti della delega interna aziendale

"La delega di funzioni può considerarsi idonea a sollevare da responsabilità penale il del elegante, in tutte le imprese, qualora si accertata con giudizio ex ante la capacità ed idoneità tecnica del soggetto delegato, vi sia la mancata conoscenza della negligenza o sopravvenuta idoneità del delegato e non vi siano ingerenze da parte del delegante nell'attività del delegato, fermo restando l'obbligo di vigilanza la cui inosservanza, attraverso la culpa in eligendo in ordine alla capacità professionale del delegato ed in vigilando sul suo operato, professionale del delegato ed in vigilando sul suo operato, profilerebbe un'ipotesi di responsabilità oggettiva del delegante. (Fattispecie relativa al reato detenzione di alimenti in cattivo stato di conservazione contestato al titolare di diversi esercizi commerciali)." (Corte di Cassazione penale, sez. III, 23 giugno 2004, n. 28126 (ud. 26 maggio 2004). Pres. Dell'Anno- Est. Novarese – P.M. Ciampoli (diff.) – Ric. Carraturo)